

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, quando un fabbricante riporta parte della propria produzione alla campagna saccarifera successiva in virtù dell'articolo 14 dello stesso regolamento, la quota di base di tale fabbricante è diminuita per la campagna in questione del quantitativo riportato.

Articolo 3

Si considerano stipulati prima della semina soltanto i contratti conclusi prima della semina e

- anteriormente al 1° aprile in Italia e in Grecia,
- anteriormente al 1° maggio negli altri Stati membri.

Articolo 4

Il prezzo minimo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è adattato per ogni fornitura di barbabietole applicando le maggiorazioni o le riduzioni fissate in base all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 5

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per 1/10 per cento di tenore di saccarosio, è:

- a) aumentato come minimo di:
 - i) 0,9 % per i tenori superiori al 16,0 % e inferiori o uguali al 18,0 %;
 - ii) 7 % per i tenori superiori al 18,0 % e inferiori o uguali al 19,0 %;
 - iii) 0,5 % per i tenori superiori al 19,0 % e inferiori o uguali al 20,0 %;
- b) diminuito al massimo di:
 - i) 0,9 % per i tenori inferiori al 16,0 % e superiori o uguali al 15,5 %;
 - ii) 1,0 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.

Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20,0 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20,0 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, in Italia le percentuali di aumento e di diminuzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono moltiplicate per il coefficiente 0,75.

Articolo 6

1. I contratti e gli accordi interprofessionali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono prevedere, rispetto alle maggiorazioni e alle riduzioni di cui all'articolo 5:

- a) maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20,0 % e
- b) riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %.

Detti contratti e accordi possono prevedere, per le barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero se nei suindicati contratti e accordi sono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore minimo di saccarosio previsto in tale definizione.

Se i contratti e gli accordi non prevedono la definizione di cui al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa contemporaneamente le riduzioni supplementari di cui a detto comma.

2. In deroga al paragrafo 1, in Italia il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per 1/10 per cento di tenore di saccarosio, è diminuito al massimo dello 0,75 % per i tenori inferiori al 14,5 %.

Articolo 7

I regolamenti (CEE) n. 246/68, (CEE) n. 2497/69 e (CEE) n. 2571/69 sono abrogati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/02.